



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 29/10 DEL 24.7.2013**

**Oggetto:** **Costituzione elenco regionale dei direttori di struttura complessa presenti nelle aziende del servizio sanitario regionale al fine di concorrere alla costituzione dell'elenco nazionale di tali direttori, dal quale dovranno essere sorteggiati i componenti delle commissioni esaminatrici relative alle selezioni per il conferimento dei relativi incarichi.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, l'articolo 4, comma 1 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più ampio livello di tutela della salute", come coordinato con la legge di conversione 8 dicembre 2012, n. 189, ha modificato ed integrato la disciplina afferente la dirigenza medica, veterinaria e dell'area sanitaria, attraverso la parziale riscrittura, tra gli altri, degli articoli 15, 15ter e 15septies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Segnatamente, e per quanto di interesse, la sopracitata legge di riforma introduce importanti novità per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende sanitarie, modificandone sensibilmente gli aspetti gestionali ed operativi, ed attribuendo alle regioni il potere/dovere di disciplinare criteri e procedure di selezione.

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 15 del già citato D.Lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 4 del decreto Balduzzi, dispone infatti che "Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma".

La predetta norma di legge fissa inoltre principi e criteri relativi alle modalità di espletamento delle procedure selettive in oggetto, cui le aziende dovranno obbligatoriamente attenersi.

In particolare, alla lettera a) viene stabilito che la selezione deve essere effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura



complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario regionale.

È altresì disposto che, qualora siano sorteggiati tre direttori di struttura complessa nella medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione di direttore di struttura complessa in regione diversa da quella dove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del Presidente.

Al riguardo, si evidenzia che gli incarichi di struttura complessa cui fa riferimento la norma anzidetta sono esclusivamente quelli del ruolo sanitario (l'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 concerne la dirigenza medica e delle professioni sanitarie) e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, le procedure per il conferimento degli stessi incarichi, erano compiutamente disciplinate dall'articolo 15 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 (i cui contenuti sono stati sostituiti dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012) e dall'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Conseguentemente la materia non è mai stata oggetto di regolamentazione regionale.

Ciò premesso, al fine di consentire al Ministero della Salute la costituzione dell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/44 del 27.6.2013 concernente criteri e procedure cui dovranno attenersi le aziende del servizio sanitario regionale per il conferimento dei relativi incarichi, si ravvisa la necessità di pubblicare l'elenco regionale di tali direttori che dovrà essere aggiornato periodicamente e reso pubblico attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### **DELIBERA**

- di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- di approvare la pubblicazione dell'elenco regionale dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario del Servizio Sanitario regionale;
- di stabilire l'obbligo di aggiornamento periodico dell'elenco di cui al punto precedente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 29/10  
DEL 24.7.2013

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito della Regione.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci